COPIA

Comune di Gargnano - Provincia di Brescia
Servizio Polizia Locale

Via del Ruc n. 2/f – C.A.P. 25084 – Cod. fisc. 00553860172 – Partita I.V.A. 00570180984
Tel.. 0365.71237 – Fax 0365.791842
P.E.C.: protocollo@pec.comune.gargnano.bs.it - Sito internet: www.comune.gargnano.bs.it

ORDINANZA n. 20 DEL 08-05-2020

Registro Generale Ordinanze n. 25 del 08-05-2020

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE IN VIGENZA NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA "COVID-19": CHIUSURA SPIAGGE PUBBLICHE.

IL SINDACO

Rilevato che la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto l'Ordinanza del 23 febbraio 2020 adottata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidermiologica da Coronavirus COVID-19;

Visto il Decreto Legge del 22 febbraio 2020 n. 6 recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidermiologica da CODIV-19"* ed i successivi Decreti Legge e D.P.C.M.;

Visto il DPCM in data 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020);

Visto il DPCM 9 marzo 2020 (20A01558) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020) ed il DPCM del 11/03/2020 (20A01605) (GU Serie Generale n. 64 del 11.03.2020) che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha esteso le misure di cui all'art. 1 del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 all'intero territorio nazionale, disponendo di evitare ogni spostamento delle persone fisiche all'interno di detto territorio, non motivato da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, e vietando ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico sino al 3 aprile 2020 ed in particolare l'art. 1 comma 2 in cui viene ribadito il divieto di assembramento e la necessità di rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri, i Decreti Legge ed i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore, nonché il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10.04.2020 che all'art. 8 "disposizioni finali" stabilisce che: *"le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 03 maggio 2020";*

Preso Atto che il Presidente della Regione Lombardia ha adottato le Ordinanze n.514 del 2 marzo 2020, n.515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020 e n. 522 del 6 aprile 2020, n. 528 dell'11 aprile 2020, n.532 del 24 aprile 2020 con cui sono state stabilite misure restrittive per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;

Preso Atto del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 che all'art. 10 – disposizioni finali, recita "Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 04 maggio 2020 in sostituzione di quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, ad eccezione di quanto previsto dall' articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto del 10 aprile 2020, che all'art.1 prevede:

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d) nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;
f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività' sportiva o attività' motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

Viste altresì, le seguenti Ordinanze emesse dal Presidente di Regione Lombardia:
- n. 537 del 30.04.2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19";
- n. 539 del 03.05.2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", che assorbe l'ordinanza n. 537 del 30.04.2020 e produce i suoi effetti dalla data del 04 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020;

Visto l'art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 (TUEL);

Visto l'art. 32 della Legge n. 833 del 1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale);

ORDINA

A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E DELLA SALUTE PUBBLICA E NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DI SORVEGLIANZA SANITARIA

La chiusura di tutte le spiagge pubbliche di Gargnano con divieto di esercitare qualsiasi attività sportiva anche individuale sia di terra che di d'acqua fatta eccezione per la pesca sportiva ed amatoriale esercitata individualmente nel rispetto della misura del distanziamento interpersonale.
Sulle spiagge non è possibile sostare.

DISPONE

1. che la presente ordinanza produca i suoi effetti dalla data odierna e fino al giorno 17.05.2020 compreso, salvo eventuali o ulteriori disposizioni adottate in seguito dalle competenti Autorità;

2. l'intensificazione, dei controlli da parte della Polizia Locale, al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento previste dalle vigenti normative, in particolare il distanziamento interpersonale, gli assembramenti ed il divieto di spostamenti se non per motivate esigenze previste dalle disposizioni legislative;

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza è sanzionata secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

INFORMA CHE

- Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR di Brescia entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

- Le Forze di Polizia e la Polizia Locale sono incaricate del controllo per l'osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e che della stessa venga data ulteriore pubblicità attraverso Avvisi pubblici e pubblicazione in apposita sezione del sito internet del Comune raggiungibile dalla home page dello stesso sito https://www.comune.gargnano.bs.it

La trasmissione di copia dell'Ordinanza a:

- Prefettura di Brescia;
- Comando Stazione Carabinieri di Gargnano.

IL SINDACO
F.to Giovanni Albini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio telematico per 15 giorni consecutivi dal 08-05-2020

Addì 08-05-2020

L'Ag.sc. di Polizia Locale
F.to Monica Bertasio

Il presente documento è copia conforme all'originale